



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo Referendario (relatore)
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Primo Referendario
Dott.ssa Tiziana Sorbello	Referendario
Dott. Raffaele Giannotti	Referendario
Dott. Davide Nalin	Referendario

nella camera di consiglio del 8 aprile 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 21 del 16 gennaio 1978, come modificato dal decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernente il controllo sugli atti della Regione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la deliberazione della Sezione del controllo della Regione Sardegna n. 27/2026/INPR di approvazione delle attività per il 2026;

Visto il decreto del Presidente n. 7/2026 di assegnazione delle attività al Primo Referendario, Dott.ssa Cristina Ragucci, magistrato istruttore dell'ufficio III, con il quale è stato esteso al 2024 il controllo finanziario dei comuni con criticità riscontrate nel triennio 2019/2021 e nel biennio 2022/2023;

Considerato che il Comune di Aritzo rientra nell'elenco dei comuni da sottoporre a controllo per l'anno 2024;

Viste le *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266”* con le quali la Sezione delle autonomie ha approvato il questionario per la relazione dell'organo di revisione degli enti locali sul rendiconto 2024, con la deliberazione n. 8/SEZAUT/2025/INPR;

Dato atto che ai fini della presente verifica sono stati utilizzati i dati finanziari desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente;

Richiamate integralmente le proprie deliberazioni n. 10/2023/PRSE del 28 novembre 2023 e la n. 32/2024/PRSE del 10 aprile 2024;

Vista la nota con la quale il Magistrato Istruttore e Relatore ha deferito la proposta di deliberazione per la pronuncia da parte della Sezione regionale di controllo;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 8/2026, con la quale la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 8 aprile 2026;

Udito il relatore, Cristina Ragucci;

FATTO E DIRITTO

Quadro normativo di riferimento

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'art. 148-bis del d.lgs. 267/2000, inserito nel Testo unico degli enti locali dall'art. 3 del D.L. 174/2012, esplicita le finalità del controllo de quo nel senso di *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*, ne definisce l'ambito *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (comma 3) *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della*

pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Qualora invece gli esiti non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non gravi, poiché sintomatiche di precarietà che, in prospettiva, in particolare se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, possono comportare l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Giova ricordare che i controlli delineati dal descritto quadro normativo hanno, pertanto, assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari (Corte cost. sentenza n. 60/2013).

Tanto premesso, si procede all'esame delle risultanze del rendiconto 2024 del comune di Aritzo, utilizzando i dati desunti dalla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP), dal sistema Con.Te. e dalla sezione Amministrazione trasparente nel sito web istituzionale dell'Ente.

Con riferimento a tale esercizio, è stata analizzata l'eventuale presenza di squilibri finanziari nell'esercizio, in particolare la verifica è volta a verificare la presenza o meno di un risultato di amministrazione disponibile lett. E) negativo, la verifica dei saldi di gestione di competenza (W1), di equilibrio di bilancio (W2) e complessivo (W3), un eventuale saldo di cassa pari a zero e la costituzione della cassa vincolata, in continuità con le verifiche già effettuate con le deliberazioni già citate.

La Sezione si riserva di poter effettuare ulteriori verifiche, in ragione delle evidenze istruttorie che saranno acquisite all'esito del contraddittorio con l'Ente.

La Sezione ritiene di dover, altresì, sottolineare, che le irregolarità che eventualmente emergeranno nelle analisi che si vanno a illustrare, non necessariamente esauriscono gli aspetti critici che possono essere presenti nella gestione dell'ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del presente controllo non ne comporta una valutazione positiva.

Esito del controllo

Il Consiglio comunale del comune di Aritzo ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2024 con la delibera consiliare n. 20 del 13 maggio 2025, quindi oltre il termine di scadenza del 30 aprile, stabilito dall'art. 227 del TUEL;

La Sezione sottolinea che l'approvazione del rendiconto entro i termini è un adempimento di estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale, quello che dà avvio alla fase della verifica, del processo di pianificazione e di controllo, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici. La mancata osservanza dei termini in argomento, se pur con un differimento contenuto, esprime la difficoltà dell'Ente, nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterata, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione.

La Sezione reputa necessario che l'Ente riferisca in merito alle cause della violazione, e alle misure correttive adottate per evitare il ripetersi della criticità.

Entrando nel merito dei controlli sul rendiconto, la Sezione osserva che il comune di Aritzo presenta la parte disponibile del risultato di amministrazione (Lettera E) di importo positivo.

Risultato di amministrazione 2024

Risultato di amministrazione	2024
Risultato d'amministrazione (A)	5.614.751,84
composizione del risultato di amministrazione:	
Parte accantonata (B)	408.069,57
Parte vincolata (C)	4.384.995,65
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	821.686,62

Fonte dati: Elaborazione Corte dei conti

La Sezione reputa di doversi brevemente soffermare sul risultato di amministrazione, cosiddetto avanzo di amministrazione se positivo o disavanzo, se negativo, che rappresenta il portato di sintesi della gestione del bilancio, un saldo di natura finanziaria che tiene conto, oltre che delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dall'Ente, anche dei debiti e dei crediti. Invero, esso è rappresentato dalla somma algebrica tra il fondo di cassa aumentato dai residui attivi e ridotto dai residui passivi ed è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 186 del Tuel.

Nell'analisi delle quote che compongono il risultato di amministrazione ci si sofferma inizialmente sulla parte accantonata che è così composta:

Composizione parte accantonata	2024
Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	180.155,10
Fondo contenzioso	210.000,00
Altri accantonamenti	17.171,52
Totale parte accantonata	407.326,62

Fonte dati: Elaborazione Corte dei conti

Si analizza innanzitutto il FCDE del 2024 pari a **180.155,10** euro, detto valore deve essere posto in relazione al livello dei residui attivi, in particolare, derivanti dalle gestioni pregresse, e alla capacità di riscossione degli stessi, al fine di poter formulare un giudizio di congruità.

L'Allegato e) al rendiconto dell'esercizio 2024 contenente *“Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti”*, mostra un FCDE determinato applicando il metodo ordinario, e relativo ai crediti svalutati del Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, riconducibili alla tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), che costituiscono la totalità dei crediti soggetti a svalutazione del Titolo 1° pari **261.792,16**

euro, con una percentuale di accantonamento pari al **68,82%**, mentre non sono stati svalutati crediti derivanti dagli altri titoli dell'entrata.

L'accantonamento al FCDE in rapporto alla totalità dei residui attivi è pertanto pari al **7,03%**, ma tale dato è chiaramente condizionato dall'elevato valore dei residui riconducibili al Titolo 2° - Trasferimenti correnti per 881.470,64 euro e al Titolo 4° - Entrate in conto capitale per 1.394.965,40 euro che non sono stati oggetto di svalutazione. Analizzando pertanto i residui attivi di natura tributaria, unici crediti soggetti a svalutazione, emerge che la componente derivante dall'esercizio di competenza e pari a 140.354,43 euro, risulta avere un peso maggiore riguardo ai residui derivanti dagli esercizi pregressi e pari a 121.437,73 euro, pertanto la percentuale di svalutazione applicata dall'Ente per la copertura del rischio di mancata riscossione (68,82%), può essere considerata sufficiente nonostante non sia particolarmente elevata.

Analizzando inoltre la capacità di smaltimento degli stessi residui per poter delineare un quadro completo, si osserva che il comune di Aritzo presenta uno stock iniziale di residui attivi pari a 1.863.213,96 euro, di cui 890.058,89 euro sono stati riscossi durante l'esercizio 2024, con un tasso di smaltimento del **47,77%**, che dimostra una capacità di riscossione non particolarmente elevata e la conseguente necessità che l'Ente attivi adeguate politiche di riscossione al fine di consentire il recupero dei crediti vantati. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei crediti, sono stati registrati minori residui attivi per 179.573,24 euro, con un conseguente ammontare finale di residui attivi pari a 793.581,83 euro, cui si aggiungono i residui derivanti dalla competenza per 1.796.957,19 euro, per un totale di residui attivi al 31/12/2024 di 2.590.539,02 euro.

La Sezione osserva che la componente più importante è costituita dalle entrate del Titolo 4° - Entrate in conto capitale, che presentano residui finali per 1.394.965,40 euro, di cui, la maggior parte sono derivanti dall'esercizio di competenza (1.220.187,36 euro), denotando una certa difficoltà legata anche alla realizzazione delle entrate collegate ad investimenti. A seguire in ordine di importanza relativamente al loro volume, si presentano i residui del Titolo 2° - Trasferimenti correnti, che presentano un valore finale pari a 881.470,64 euro, di cui 469.614,38 euro derivante dagli esercizi precedenti

e 411.856,26 euro dall'esercizio di competenza. Nella relazione al rendiconto 2024¹ dell'organo di revisione, non sono presenti analisi particolari sul mantenimento dei residui, in particolare per quelli derivanti da esercizi precedenti al 2019.

Non soccorre al riguardo neanche il questionario al rendiconto 2024², in quanto la Tabella 46 - *Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio* Sezione II - Dati contabili: Entrate, che analizza le principali entrate dell'Ente relative alle entrate tributarie (IMU/TASI/TARSU/TARI/TARES) e alle entrate extratributarie, non sembra essere compilata correttamente in quanto risultano indicati soltanto i residui derivanti dall'esercizio 2024, sicché non fornisce il quadro e la tendenza degli ultimi cinque anni nella riscossione di dette entrate.

Il quadro che emerge, pertanto, testimonia la tendenza alla produzione di residui nell'esercizio di competenza, derivante per la maggior parte da trasferimenti esterni sia correnti che destinati alla realizzazione di investimenti pluriennali. Il tasso di smaltimento dei residui prodotti negli esercizi precedenti non può considerarsi deficitario ma neanche pienamente soddisfacente e il rischio è che il costante incremento dei residui attivi accompagnato da un poco efficiente smaltimento degli stessi, potrebbe determinare una criticità finanziaria per gli effetti sul risultato di amministrazione. A questo proposito la Sezione, vista la capienza evidenziata della parte disponibile del risultato di amministrazione consiglia di valutare l'eventualità di applicare alte percentuali di svalutazione e accantonamento al FCDE oppure di far confluire le risorse che riterrà opportuno nella "Parte destinata agli investimenti" all'interno dell'avanzo di amministrazione, che nell'esercizio in esame, presenta un importo pari a 0.

La Sezione pertanto invita l'Ente a riferire sul punto.

Si intende sottolineare all'attenzione del Comune che una riscossione efficiente si riverbera positivamente anche sugli equilibri di cassa, consentendo di poter disporre di maggiore liquidità per far fronte in modo tempestivo ai pagamenti dell'ente. Sicché, accrescere la capacità di riscossione è un tema di valore pubblico poiché solo la piena effettività delle entrate rende possibile la realizzazione delle politiche pubbliche locali (Sezione Emilia-Romagna deliberazione n. 205/2023/PRSP).

¹ Verbale n. 9 del 18/04/2025.

² Prot. n. 0003776 del 11/09/2025.

Dal lato passivo, i residui iniziali ammontano a 2.040.472,26 euro, di cui 1.189.662,54 euro sono stati pagati durante l'esercizio 2024, con un tasso di smaltimento del **58,30%**, valore anch'esso abbastanza soddisfacente, soprattutto se paragonato al corrispondente relativo ai residui attivi. A seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario, volte alla verifica delle ragioni del mantenimento dei debiti, sono stati registrati minori residui per 278.957,82 euro, con una conseguente consistenza finale di residui passivi pari a 571.851,90 euro. A tali residui pregressi si aggiungono quelli formati nella competenza per 2.038.058,46 euro, con un conseguente ammontare complessivo di residui da riportare all'esercizio successivo di 2.609.910,36 euro.

Analogamente a quanto evidenziato nell'analisi dei residui attivi, anche dal lato della spesa si riscontra una predominanza nella produzione dei residui nella gestione di competenza (78%) e, pur non potendo considerare deficitarie le percentuali di smaltimento, anche in questo caso la gestione degli investimenti appare in difficoltà e ciò è testimoniato dal valore dei residui del Titolo 2° - Spese in conto capitale, pari a 1.647.465,17 euro, che rappresentano oltre il 63% dei residui totali, dei quali la maggior parte deriva dalla gestione della competenza.

La Sezione, tenendo conto delle complesse procedure di realizzazione degli investimenti, soprattutto con utilizzo di risorse non proprie ma derivanti da trasferimenti, invita l'Ente a porre la massima attenzione nelle relative procedure e nell'applicazione degli istituti contabili a ciò destinati, come le quote destinate agli investimenti già citate o come il FPV, prestando particolare attenzione alle procedure di aggiornamento del cronoprogramma dei diversi interventi, che costituiscono la base fondamentale per le operazioni di reimputazione degli impegni in sede di rendiconto.

Proseguendo con l'analisi delle quote accantonate del risultato di amministrazione, desta attenzione anche l'importo del Fondo contenzioso, il cui valore di 210.000,00 euro, costante a partire già dall'esercizio 2020 sembrerebbe un importo calcolato forfettariamente, mentre sarebbe stato più opportuno fornire qualche informazione sulla sua determinazione e sul contenzioso in corso all'interno del parere al rendiconto 2024 dell'organo di revisione, o all'interno della relazione sulla gestione - Allegato O al rendiconto 2024.

Si sottolinea all'attenzione dell'Ente, fin da adesso, che, come noto, il formante normativo è rappresentato dal sottoparagrafo lett. h) del paragrafo 5.2. dell'allegato 4/2 del d. lgs. n. 118 del 2011, sicché, al fine di comprendere l'esigenza sottesa alla corretta quantificazione del fondo anzidetto, diviene indispensabile esaminarne dapprima i profili oggettivi, e poi quelli di carattere soggettivo stabiliti dall'ordinamento positivo che influiscono sulla corretta quantificazione del fondo rischi e spese, e degli accantonamenti per le passività potenziali (Sez. Contr. Sicilia del. n. 6/2019/SS.RR/PARI).

In ordine al primo profilo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente *"Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 20 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 c. 166 e seguenti della L. 23 dicembre 2005 n. 266"*, volte a fornire agli enti indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di chiarire che *"particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso. Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione. Anche in questo caso, la somma accantonata non darà luogo ad alcun impegno di spesa e confluirà nel risultato di amministrazione per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenza definitiva, a tutela degli equilibri di competenza nell'anno in cui si verificherà l'eventuale soccombenza"*.

Mentre, sul piano soggettivo, la Sezione intende rimarcare la centralità del ruolo dell'organo di revisione in ordine alla corretta determinazione del fondo anzidetto e alla sua congruità.

La Sezione pertanto ritiene necessario che l'Ente riferisca nel merito della determinazione del Fondo contenzioso nell'esercizio in esame.

Prendendo infine in esame i parametri della situazione di deficitarietà strutturale per il 2024, approvati con il decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il triennio 2022-2024, per comuni,

province, città metropolitane e comunità montane, si rileva che il comune di Aritzo, ancorché non si trovi in condizioni di deficiarietà strutturale, presenta un parametro positivo.

Il parametro positivo ha codice P.2 codice indicatore 2.8 ed è l'indicatore sintetico di bilancio concernente *l'incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente*, dato dal rapporto tra il totale degli incassi c/competenza e c/residui ("Tributi" - "Compartecipazione di tributi" - "Entrate extratributarie") e gli stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate, che nei Comuni viene considerato deficitario se minore del 22%. Nel caso del comune di Aritzo nel piano degli indicatori di bilancio, indicatori analitici allegato al rendiconto 2024, detto parametro è pari al 13,38%, evidenziando appunto una capacità di riscossione non ottimale in relazione alle previsioni. Il rilevato aspetto segnala una situazione di criticità che richiede di implementare, in tempi brevi, adeguate misure al fine di migliorare l'indicatore e riportarlo nei limiti della prescrizione normativa.

Ancor più nello specifico si sottolinea che detto valore analizza il livello di realizzazione delle entrate proprie realizzate nell'esercizio di competenza, per le quali è stato previsto uno stanziamento di cassa "definitivo" e che il comune di Aritzo ha quindi valutato e previsto di realizzare.

La Sezione invita l'Ente a riferire sulle iniziative realizzate o che si prevedere di intraprendere per migliorare il livello di riscossione effettiva delle entrate proprie.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Sardegna, riservandosi ulteriori verifiche ed approfondimenti, segnalate le sopradescritte irregolarità e criticità, invita il Comune di Aritzo a fornire chiarimenti entro **il 10 giugno 2026** sui seguenti aspetti, partitamente analizzati in parte motiva, con specifica indicazione delle precisazioni da inoltrare a questa Sezione e raccomandazioni, che di seguito comunque, sinteticamente si compendiano:

-il Comune è invitato a riferire, tramite relazione esplicativa, in merito:

- alle cause del mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 227 del TUEL per l'approvazione del rendiconto e alle misure correttive adottate per evitare il ripetersi della criticità riscontrata;
- alla determinazione del FCDE 2024, in relazione alle riscossioni effettive dell'Ente e sui criteri utilizzati per la determinazione dell'accantonamento effettuato;
- alla determinazione del Fondo contenzioso per l'esercizio 2024 costante anche negli esercizi precedenti e al contenzioso in corso;
- alle azioni intraprese o che si prevede di intraprendere volte a riportare l'indicatore P.2 al di sopra della soglia minima del 22% stabilita dal decreto del 4 agosto 2023 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al responsabile dei servizi finanziari e all'Organo di revisione del Comune di Aritzo.

Si ricorda l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026.

Il Magistrato relatore
Cristina Ragucci

Il Presidente
Antonio Contu

Depositata in Segreteria il giorno 8 aprile 2026

Il funzionario preposto
Anna Angioni